

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Precipitava dall'alto per più di due metri e mezzo.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Discende dai plurimi richiami svolti che i giudici di merito, diversamente da quanto affermato dalla Difesa, non hanno ritenuto l'imputato responsabile per non avere svolto una vigilanza "minuta" ma per avere, invece, omesso la vigilanza in relazione a situazioni di pericolo nettamente evidenti ed in vistosa difformità dalle prescrizioni del P.S.C. e del P.O.S. che dovevano essere rispettate.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi €.4.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 18.11.2020.

## Note

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*